

ALLEGATO B AL DDG n.1016.del.28/04/2011.....
MISURE FITOSANITARIE UFFICIALI CINIPIDE DEL CASTAGNO

1. Definizioni relative alle zone di delimitazione

Area infestata: area in cui è confermata la presenza di piante di castagno, che presentano sintomi causati da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu.

Fascia tampone: fascia di almeno 15 km, al di là del confine dell'area infestata.

Zona focolaio: è costituita dall'insieme dell'area infestata nella quale si ritiene ancora possibile l'eradicazione dell'insetto e della fascia tampone.

Zona insediamento: è costituita dall'insieme dell'area infestata e della relativa fascia tampone, ove la diffusione del cinipide è tale, da non potersi ritenere possibile l'eradicazione.

Per quanto sopra, in prima applicazione le zone d'insediamento delimitate sono costituite dalle aree infestate, ossia i territori comunali all'interno dei quali è stata ufficialmente accertata la presenza del cinipide, e dalle relative fasce tampone, che includono i territori comunali limitrofi, intercettati dalle circonferenze di raggio di 15 km, con centro nei punti di ritrovamento.

2. Prescrizioni di carattere generale valide in tutto il territorio regionale

Considerato che il Decreto nazionale, contenente le misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, sancisce l'obbligo d'immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale di ogni sospetto o accertamento d'infestazione, chiunque all'interno di aree indenni noti sintomi della presenza dell'insetto sui vegetali sensibili, dovrà effettuare apposita comunicazione, utilizzando il modello 1 di seguito riportato.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche per gli enti privati e pubblici, quali Comuni, Università, Istituti di ricerca, Enti Parco, soggetti gestori di Riserve naturali etc..

Le osservazioni alle piante vanno effettuate dalla ripresa vegetativa alla fine di ottobre, preferibilmente nel periodo primaverile, al fine di accertare l'eventuale presenza d'ingrossamenti (cosiddette galle), sulle gemme, foglie o amenti.

E' fatto, inoltre, divieto d'introdurre, spostare o detenere esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo nocivo e/o vegetali infestati, a meno di specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

I vivai e i centri di giardinaggio, entro dieci giorni dall'acquisto o dalla cessione, devono notificare ai competenti uffici del Servizio Fitosanitario Regionale e, qualora ne ricorrano le condizioni, al Servizio Fitosanitario della Regione di destinazione, lo spostamento di piante e materiale di moltiplicazione di *Castanea*, compresi i dati identificativi degli acquirenti, anche se utilizzatori non professionali. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o via fax o con posta elettronica certificata.

I proprietari o i conduttori di castagneti che acquistano astanti o materiale di moltiplicazione, devono comunicare ai competenti uffici del Servizio Fitosanitario Regionale la fonte di approvvigionamento del materiale di *Castanea*, entro 10 giorni dal ricevimento. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o via fax o con posta elettronica certificata. Gli stessi sono tenuti a tenere scrupolosamente sotto osservazione i giovani impianti, in modo da poter intervenire in tempo utile, asportando e bruciando eventuali organi infestati alla ripresa vegetativa e, comunque, entro il mese di maggio.

3. Prescrizioni nelle aree d'insediamento

Nelle aree d'insediamento sono istituiti i seguenti obblighi, restrizioni e prescrizioni.

- divieto di prelievo, utilizzo o movimentazione del materiale di propagazione da piante del genere *Castanea* ad eccezione dei semi;
- divieto per chiunque e a qualsiasi titolo, di trasportare piante, rami, foglie, e qualsiasi altra parte di pianta, comprese le gemme, del genere *Castanea*, al di fuori o all'interno delle "zone insediamento";
- obbligo di comunicazione, con preavviso di almeno 20 giorni al competente ufficio del Servizio

Fitosanitario Regionale, di qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di propagazione castanicolo;

- sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, di cui all'articolo 25 del D. Lg.vo 19 agosto 2005 n. 214, relativamente al genere *Castanea*, per tutte le aziende vivaistiche i cui appezzamenti produttivi ricadono, anche parzialmente, nelle aree di insediamento.

Ai sensi dell'articolo 12, punto 2 e 3, del D.M. 30/10/2007, i vivai e i centri di giardinaggio verranno autorizzati all'uso del passaporto delle piante, solo se mantengono le giovani piante di *Castanea*, sin dall'inizio del ciclo produttivo e almeno nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre, all'interno di una struttura ricoperta con idonea rete escludi-insetto (maglia di 1 mm massimo), distanziata dalla chioma e con ingresso dotato di una doppia porta antinsetto. Il Servizio Fitosanitario Regionale, previa acquisizione dell'istanza e della relativa documentazione allegata, disporrà gli opportuni accertamenti fitosanitari per verificare l'idoneità delle strutture e dei materiali di moltiplicazione prodotti, contraddistinti per lotti. In caso di esito positivo l'autorizzazione all'uso del passaporto sarà riferita ai singoli lotti. La movimentazione sarà consentita esclusivamente nel periodo dal 1° novembre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo.

4. Prescrizioni nelle aree di nuova infestazione (focolaio) e nelle fasce tampone

Nel periodo febbraio – agosto obbligo di taglio e distruzione, mediante bruciatura, di tutti i rami con presenza di galle, formatesi a spese di foglie e infiorescenze, per l'attività trofica delle larve.

Nei boschi cedui, ove possibile, taglio a raso delle ceppaie infestate, comprese le matricine, e di tutti i polloni in vicinanza del fusto, con bruciatura della ramaglia sul posto.

Nell'area circostante alle piante infestate dovranno essere effettuate accurate ispezioni, per verificare la diffusione dell'insetto.

Sono, inoltre, valide le medesime prescrizioni stabilite per le aree d'insediamento.

5. Contenimento biologico del cinipide con antagonisti

Il Servizio Fitosanitario Regionale potrà adottare ogni utile iniziativa per il contenimento biologico del parassita, beneficiando dell'azione degli antagonisti naturali già presenti nell'ambiente e prevedendo l'introduzione del parassitoide *Torimus sinensis* Kamijo.